

Cron. 1501/12



TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE

composto dai Magistrati:

- dott. B. Quattrone presidente
- dott. G. Pascale giudice rel.
- dott. E. Tosi giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

in ordine al procedimento per la dichiarazione di fallimento dell'impresa individuale Lingi Confezioni di Lecca Renato;

sul ricorso presentato da Lecca Rita e Greca;

letti gli atti e i documenti di causa;

udito il Relatore

Rilevato, in diritto,

A) che il novellato art. 1 LF assoggetta a fallimento gli imprenditori commerciali individuali o collettivi (società, associazioni, fondazioni, consorzi, associazioni sportive, ecc.) che in uno dei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore:

- 1) hanno avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 300.000,00;
- 2) hanno conseguito ricavi lordi di ammontare complessivo annuo superiore ad euro 200.000,00;
- 3) hanno un ammontare di debiti non scaduti superiore ad euro 500.000,00;

B) che, nella prassi, l'attivo patrimoniale di cui alla lettera a) dell'art. 1, co. 2 LF è individuato per gli imprenditori collettivi obbligati a redigere e depositare il bilancio di esercizio, nelle voci contemplate dall'art. 2424, lettera a), b), c) e d) (cfr. Cass. 29.7.2009 n. 17553), appostate in conformità ai criteri di valutazione previsti dal successivo art. 2426 cc (così App. Torino 4.3.2011, in Juris Data Giuffrè). Rilevano, quindi, ai fini del raggiungimento o meno della soglia dimensionale de qua, le immobilizzazioni ma-

teriali, immateriali e finanziarie (art. 2424 cc, sez. attivo, voci BI, BII e BIII); i beni acquisiti con leasing traslativo (i cui valori sono ricavabili dai conti d'ordine); l'attivo circolante, al netto delle imposte rettificative (rimanenze, crediti, attività finanziarie non costituenti immobilizzazioni, escluse le azioni proprie); le disponibilità liquide. Secondo la giurisprudenza di merito, per la valutazione di tali voci appare corretto fare riferimento a criteri di funzionamento, e non a criteri di liquidazione (Trib. Piacenza, 22 gennaio 2007, in Giur. it. 2007, I, 223);

- C) che al fine di individuare le voci di ricavo rilevanti al fine della dichiarazione di fallimento occorre far riferimento, come per l'attivo, alle corrispondenti indicazioni fornite dalla disciplina codicistica di bilancio e in particolare alle seguenti voci dell'art. 2425 cc: A1, 2, 3 e 5 (con l'avvertenza che i valori delle voci 2 e 3, se negativi, vanno detratti); C15 e C16; E20 (plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni). Devono invece escludersi dal computo le voci A4 (incrementi delle immobilizzazioni per valori interni) e D18 (rivalutazioni);
- D) che, quanto ai debiti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini del relativo accertamento, occorre prendere in considerazione l'esposizione complessiva dell'imprenditore, e quindi avere riguardo anche ai debiti non scaduti, trattandosi di requisito assunto dal legislatore quale indice dimensionale dell'impresa, nonché i debiti condizionati, quali ad esempio quelli derivati dalla prestazione di garanzie, che presuppongono la preventiva escussione del debitore (così Cass. 4.5.2011 n. 9760);
- E) che, secondo l'opinione preferibile, i tre esercizi precedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento sono quelli "chiusi", cioè "conclusi" a questa data e ciò sia per coerenza con quanto disposto dall'art. 14 LF, che prescrive il deposito delle scritture contabili e fiscali obbligatorie per tre esercizi (chiusi) precedenti; sia per intuitive esigenze di semplificazione, dovendosi altrimenti riclassificare i dati contabili per ricostruire un triennio che non coincide necessariamente con gli esercizi (così Trib. Sulmona 20.5.10 in Il Fall. 2010, p. 1297, App. Milano 30.8.07 in Corr. Merito 2007, 1252, Trib. Pordenone 15.12.2006 in Juris Data, Trib. Roma 12.12.06 in Foro it. 2007, I, 603);
- F) che l'onere di provare di essere esente dal fallimento, per mancato superamento copn-giunto dei parametri dimensionali di cui al citato art. 1, co. 2, LF, grava normalmente

sul debitore, in virtù del principio di prossimità della prova (così, da ultimo, Cass. 15.11.10 n. 23052 e 23.7.10 n. 17281, la quale aggiunge che residua peraltro un potere di indagine officiosa in capo al Tribunale, potendo il giudice tuttora assumere informazioni urgenti, ex art. 15, co. 4, LF, ad es. presso gli Enti di previdenza ed assistenza e presso l'Agenzia delle Entrate;

G) che, in caso di mancata comparizione e/o difesa del debitore, il Tribunale può respingere l'istanza di fallimento se in base al materiale probatorio depositato dalle parti o acquisito d'ufficio, v'è prova documentale o presuntiva:

- 1) del mancato superamento nei tre esercizi precedenti di almeno una delle soglie fissate dal novellato art. 1 LF;
- 2) della esistenza di debiti scaduti non pagati per un ammontare complessivo inferiore ad euro 30.000,00

Rilevato in fatto,

- che la parte debitrice è stata ritualmente convocata, ai fini dell'art. 15 LF e ha depositato in atti le dichiarazioni dei redditi 2010, 2011 e 2012;
- che dalla documentazione prodotta dalla parte debitrice e da quella acquisita d'ufficio dal GR risulta che nei due esercizi precedenti il deposito dell'istanza di fallimento la parte debitrice, cancellata dal registro delle Imprese in data 27.1.12, non ha superato neppure una delle soglie fissate dal novellato art. 1 LF, come condizione per la dichiarazione di fallimento;

Ritenuto,

in conclusione, che non possa farsi luogo alla dichiarazione di fallimento in quanto non risultano integrate le soglie di fattibilità previste dall'art. 1 LF;

PQM

Rigetta il ricorso, disponendo l'archiviazione del procedimento;

autorizza il ricorrente e il debitore al ritiro dei propri rispettivi fascicoli;

manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Novara, 25/10/2012

Il Presidente

dot. Bartolomeo Quatraro

03/11/12

